



## **Guardia di Finanza CENTRO DI AVIAZIONE**

**Ufficio Supporto Aeromobili/1^ Sezione Aerea  
Drappello Approvvigionamenti Aerei e Contratti Centralizzati**

Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 06/91913576 – pec:rm0930000p@pec.gdf.it

### **CAPITOLATO TECNICO**

#### **ART. 1 PREMESSA**

Scopo del presente Capitolato Tecnico è quello di specificare le modalità e le condizioni a cui la Ditta deve attenersi per la fornitura di *Fuel Nozzle* occorrenti all'espletamento delle attività manutentive delle 800 ore motore sui propulsori PW207C installati sugli elicotteri MCH-109A del Corpo della Guardia Di Finanza.

#### **ART. 2 DEFINIZIONI**

Nella terminologia del presente Capitolato ed in tutta la documentazione di gara si intendono per:

1. Capitolato Tecnico: il presente documento;
2. Amministrazione o Committente: il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza;
3. Fornitori o Concorrenti: le ditte o imprese singole o in raggruppamento, che presentano le proprie offerte in presenza dell'affidamento dell'appalto;
4. Aggiudicatario o Affidatario o Appaltatore: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.

#### **ART. 3 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente appalto è la fornitura di particolari occorrenti per la manutenzione dei TT/MM PW207C installati sugli elicotteri MCH-109A del Corpo della Guardia Di Finanza.

Il contratto da stipulare avrà un importo massimo di **€. 100.000,00** con quantità predefinite.

#### **ART. 4 FORNITURA MATERIALI AERONAUTICI**

I seguenti materiali necessari per l'attività di ispezione periodica delle 800 ore di funzionamento sui TT/MM PW207C:

1. n. 20 Fuel Nozzle P/N 3056042-02;
2. n. 28 Fuel Nozzle P/N 3056565-03.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO ECONOMICO**

Il corrispettivo economico per la fornitura dei materiali resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 6 RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'esecuzione della prestazione in argomento sarà subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti in questo atto e per quanto in esso non previsto:

1. dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
2. dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti per la parte tuttora vigente;
3. dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza;
4. dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
5. dal regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e s.m.i;
6. dalla circolare n. 83596/2016 del 14 marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto “la verifica dell’esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici”;
7. dalla circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante “l’esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza”,
8. dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
9. dalle disposizioni contenute nel codice civile;
10. dal D.lgs. 81/2008 (specificando anche i rischi da interferenze relativamente a forniture/servizi/lavori da eseguire nel comprensorio della base aeroportuale di Pratica di Mare);
11. dalla circolare n. 166625 del 08 giugno 2015 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione Strategia e Controllo avente ad oggetto “l’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”;
12. dal testo organizzativo dell’attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n.21148 del 26 gennaio 2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;
13. dal Codice Deontologico edizione 2016 della Guardia di Finanza.

## **ART. 7 NORMATIVA TECNICA APPLICABILE**

In ottemperanza a quanto divulgato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, la normativa tecnica necessaria al concorrente al momento della presentazione dell’offerta per la fornitura dei particolari, **a pena l’esclusione dalla gara**, sarà uno dei sistemi di gestione della Qualità Certificato tra quelli di seguito indicati:

1. AER (EP). P- 145;
2. AER.Q/AQAP 2120;
3. EN 9120.

## **ART.8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. Il prezzo derivante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto sull'importo noto posto a base d'asta si intende comprensivo di tutte le prescrizioni riportate nel presente invito.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni sull'importo in quanto trattasi di fornitura di materiali standardizzati previsti dai manuali tecnici applicabili.

Pertanto, l'appalto verrà affidato all'impresa, la cui offerta considerata valida, presenterà il maggior sconto in percentuale unica sul prezzo a base d'asta pari ad **€ 100.000,00**.

## **ART. 9 VERBALE DI AVVIO**

Divenuto efficace il contratto, il Direttore di Esecuzione darà avvio alle attività previste dal presente capitolato e dal contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 35 del D.M. 181 del 24 ottobre 2014.

## **ART. 10 CONSEGNA DEI MATERIALI**

La consegna dei materiali avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario.

## **ART. 11 LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONI ALLA VERIFICA CONFORMITA'**

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio dell'aggiudicatario nei propri stabilimenti e/o officine ovvero, su richiesta dell'Amministrazione, presso la base di Pratica di Mare (RM). La comunicazione di presentazione al collaudo, in ossequio dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012, dovrà pervenire all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (PEC) e dovrà essere corredato dal certificato di conformità all'origine o EASA Form 1 (o similare) e dovrà avvenire entro **90 (novanta)** giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale redatto in contraddittorio dal Direttore Contrattuale.

Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'affidatario non possa rispettare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, in ottemperanza all'art. 42 del D.M. 181/2014, dovrà comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza da cui possa derivare ritardo o l'impossibilità di esecuzione dell'atto negoziale. Potrà essere accordata dal Centro di Aviazione una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, secondo il seguente iter:

1. l'istanza di dilazione dei termini dovrà essere inoltrata in forma scritta al Centro di Aviazione entro la scadenza del termine per il quale si chiede la dilazione, pena la non ammissibilità;
2. il Centro di Aviazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza di dilazione, provvederà all'accertamento e alla valutazione dei presupposti oggettivi per ogni singolo caso, comunicando per iscritto la nuova data di presentazione alla verifica di conformità dell'articolo aeronautico interessato ovvero il rigetto dell'istanza, specificando le conseguenti motivazioni;

3. in mancanza della forma scritta, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità.

Ai fini del computo dei termini di presentazione alla verifica conformità, sono esclusi i giorni di chiusura dell'Aggiudicatario per ferie e/o permessi collettivi, preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione.

## **ART. 12 VERIFICA DI CONFORMITA'**

La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento è eseguita, ove previsto, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da apposita Commissione nominata dal Committente con l'eventuale presenza di un rappresentante dell'aggiudicatario. Esso comunicherà per iscritto all'Amministrazione il "pronto alla verifica di conformità" allegando il "certificato di conformità all'origine/Easa Form 1(o similare)". La Commissione per la verifica di conformità provvederà, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, con apposito verbale ed in deroga all'art. 114 del D.P.R. n. 236/2012, anche all'accettazione dei materiali e/o delle prestazioni oggetto della verifica di conformità. L'esito della verifica di conformità sarà formalizzato mediante verbale, che sarà eventualmente controfirmato dall'aggiudicatario. Nel caso di esito positivo del collaudo l'aggiudicatario potrà emettere fattura relativamente al lotto di materiali collaudati. Una copia del verbale sarà rilasciata all'aggiudicatario quale notifica. La Commissione per la verifica di conformità, potrà consentire alla Ditta, per difetti non afferenti alla sicurezza o alla criticità di impiego dei materiali o dei complessivi superiori cui sono destinati, di ritirare dalle prove per la verifica di conformità quegli articoli che non superino le prove previste, per poi ripresentarli, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite. In tal caso, restano fermi i termini di tempo previsti dal contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

Gli oneri relativi alle operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'affidatario il quale, a propria cura dovrà mettere a disposizione della Commissione incaricata della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguire correttamente il proprio adempimento.

Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o la Commissione dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'affidatario.

Compatibilmente con le esigenze di garanzia e di rispetto degli standard della Sicurezza del Volo, rimane la facoltà della Commissione per la verifica di conformità di proporre l'accettazione con sconto ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181.

## **ART. 13 GARANZIA**

La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, non inferiore a 12 mesi o 150 ore di volo, quale delle due si verifichi prima, dalla data di favorevole collaudo.

## **ART. 14 TUTELA DEL SEGRETO**

L'aggiudicatario si impegna a garantire, nell'espletamento del presente affidamento, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate" e relativa Direttiva P.C.M. – ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.

Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

## **ART. 15 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 è vietato subappaltare al altri l'esecuzione di tutta o parte della fornitura, pena la nullità del contratto stesso.

## **ART. 16 RICORSO A SUBFORNITORI**

Per l'esecuzione del presente affidamento la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese nazionali od estere - SUBFORNITORI. Il ricorso alle predette imprese è consentito soltanto nei confronti delle case produttrici o dei rispettivi concessionari, relativamente ad articoli provvisti di certificazione.

In relazione alle subforniture rientranti nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 192 del 18 giugno 1998, si applica la legge medesima.

In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane sempre la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D.lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali l'aggiudicatario assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: *"L'Impresa ....., in qualità di subcontraente ....., nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n. ...., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:*

- 1. comunicare alla ..... ed a questo Ente della Guardia di Finanza gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;*

2. *effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.*

*Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione a questo Ente della Guardia di Finanza ed alla Prefettura di Roma, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo”.*

La possibilità di ricorrere ai subfornitori, si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte di questo Ente, quale esecutore dell'affidamento, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 17 D.U.V.R.I.**

Valutati gli eventuali rischi interferenziali, non si redige il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., atteso che: “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno”.

#### **ART. 18 DIRETTORE DI ESECUZIONE**

Il Direttore di Esecuzione del servizio sarà, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016, il Lgt. atc Antonio Capobianco dell'Ufficio Supporto Aeromobili di Pratica di Mare (tel. 06/91913573) email: [capobianco.antonio@gdf.it](mailto:capobianco.antonio@gdf.it), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione contrattuale.

#### **ART. 19 REFERENTI**

Lgt. spec. Luigi Galasso ([galasso.luigi@gdf.it](mailto:galasso.luigi@gdf.it)), App. sc. Pierluigi Lanzo ([lanzo.pierluigi@gdf.it](mailto:lanzo.pierluigi@gdf.it)), effettivi all'Ufficio Supporto Aeromobili, 1<sup>a</sup> Sezione Aerea (tel. 06/91913565).

#### **F.TO L'ORIGINALE**

IL CAPO UFFICIO SUPPORTO AEROMOBILI IN S.V.  
(Ten. Col. spec. Giuseppe Di Pippo)

V° si approva

F.TO IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE  
(Gen. B. Francesco Saverio Guarini)